

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su Diritto federale (admin.ch) è quella determinante.

## Ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull'approvvigionamento del Paese

legge sun approvvigionamento dei i aese				

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2016<sup>1</sup> sull'approvvigionamento del Paese, *ordina:* 

I

del ...

La legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Allegato 1 numero 3bis

Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:

3<sup>bis</sup>. l'articolo 15*e* della legge del 24 giugno 1902<sup>2</sup> sugli impianti elettrici;

П

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022<sup>3</sup>.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ha effetto sino al 30 aprile 2023.

<sup>1</sup> RS **531** 

<sup>2</sup> RS **734.0** 

Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).